

STATUTO DELLA FONDAZIONE CAF ENTE DEL TERZO SETTORE

1. Denominazione e sede

È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Centro di aiuto ai minori e alla famiglia in crisi - Ente del Terzo Settore", in breve anche semplicemente "Fondazione CAF ETS".

La Fondazione ha sede in Milano, via Vittorio Emanuele Orlando, n. 15. Ulteriori sedi operative potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio. La sua durata è fino al 2100.

2. Scopo e attività

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, la Fondazione si propone di svolgere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), i) e l) dell'art. 5 primo comma del D. Lgs. 117/2017:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; e
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Nello specifico, la Fondazione, attraverso attività di solidarietà sociale, persegue lo scopo di realizzare e/o finanziare interventi di prevenzione e sostegno del nucleo familiare in favore di minori che versino in uno stato di bisogno derivato da abusi, violenze maltrattamenti, abbandono o che, comunque, siano a rischio di emarginazione, nonché delle relative famiglie di provenienza, ovvero affidatarie o adottive.

In particolare, tale attività istituzionale sarà svolta in prevalenza nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'educazione, della formazione, della beneficenza, nonché nei settori ad essi connessi.

Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari. In particolare, essa potrà:

- (a) finanziare e sostenere l'attività dell'Associazione "Centro di aiuto ai minori e alla famiglia in crisi – Ente del Terzo Settore" (di seguito anche "**Associazione CAF ETS**") di Milano o di altri analoghi centri qualificabili come Enti del Terzo Settore;
- (b) gestire servizi socio-assistenziali a favore delle famiglie in crisi e dei minori maltrattati in forma convenzionata con gli enti pubblici;
- (c) promuovere o finanziare specifici progetti di prevenzione, ovvero di intervento a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, violenze, abbandono e abusi sessuali, tanto per un primo e pronto intervento di emergenza, quanto per un più articolato percorso di aiuto ed assistenza, su richiesta degli interessati, ovvero per disposizione della magistratura, dei Servizi Sociali o di altre autorità competenti;
- (d) raccogliere le segnalazioni da parte della cittadinanza rispetto ai sopra indicati abusi e maltrattamenti, intervenendo direttamente ovvero, eventualmente, provocando i più opportuni provvedimenti delle autorità competenti;
- (e) svolgere un'attività diagnostica e di supporto nei confronti dei genitori in crisi ed in gravi difficoltà patologiche e socio-ambientali, ovvero finanziare interventi o progetti di tal genere;
- (f) svolgere attività di ricerca e formazione - in via connessa e riservata agli operatori della Fondazione - per sensibilizzare e prevenire le situazioni di disagio oggetto del proprio scopo istituzionale, ovvero finanziare interventi o progetti di tal genere.

La Fondazione non persegue scopi di lucro e non può ripartire utili né avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, in alcuna forma, anche indirettamente, neppure in sede di liquidazione, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.

3. Altre attività strumentali e connesse

In via strettamente secondaria, strumentale e connessa al perseguimento degli scopi principali e, in ogni caso, nei limiti stabiliti dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà:

- (a) sollecitare possibili sovvenzionatori pubblici e privati, anche attraverso campagne e manifestazioni pubbliche del più ampio genere, rispetto agli scopi istituzionali;
- (b) organizzare eventi culturali, concorsi, convegni, mostre, spettacoli, concerti, al fine di promuovere e divulgare l'attività assistenziale istituzionale;
- (c) diffondere pubblicazioni inerenti la propria attività, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- (d) promuovere contatti, accordi, e convenzioni con enti e istituzioni, pubblici e privati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4. Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il Fondo di Dotazione è costituito dal conferimento iniziale, quale indicato nell'atto costitutivo e precisamente una somma liquida e disponibile di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) e da ogni altro bene o diritto ad esso successivamente conferito o imputato per deliberazione del Consiglio.

Il Consiglio potrà disporre del Fondo di Dotazione solo con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei propri membri in carica.

Il Fondo di Gestione è costituito dalle rendite del Patrimonio, dagli altri cespiti, liberalità, entrate, diritti e risorse patrimoniali, di qualunque genere, i proventi delle iniziative deliberate dall'Organo amministrativo, nonché i contributi da parte di Enti Pubblici o Privati, destinati all'attività istituzionale, alle spese di gestione ed alle erogazioni.

Gli organi della Fondazione dispongono del Fondo di Gestione in forza degli ordinari poteri di deliberazione e nei limiti stabiliti dal bilancio preventivo annuale.

L'Organo amministrativo, fatto fronte alle necessità occorrenti per conseguire gli scopi della Fondazione, decide gli investimenti del patrimonio.

Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente destinato al perseguimento dell'attività istituzionale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e la Fondazione non può ripartire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, in alcuna forma, anche indirettamente, in nessuna misura, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Quali strumenti di perseguimento degli scopi istituzionali, saranno possibili finanziamenti ed erogazioni all'Associazione CAF ETS di Milano, nonché ad altri Enti del Terzo Settore similari per scopi e attività, i cui statuti o regolamenti proibiscano tassativamente, a loro volta, la ripartizione, anche indiretta, degli utili, sempre nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

L'anno di esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre e la consistenza del Patrimonio, nonché il risultato della gestione saranno annualmente rappresentati nel bilancio consuntivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, sottoposto all'approvazione del Consiglio entro il mese di maggio e saranno sottoposti a revisione contabile, nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio deliberi in questo senso. Il Consiglio sarà altresì tenuto ad approvare il bilancio sociale, nel caso in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

5. Partecipanti della Fondazione

Sono Partecipanti della Fondazione il Fondatore e gli Aderenti.

È Fondatore l'Associazione CAF ETS di Milano, per iniziativa della quale è sorta la Fondazione.

Sono Aderenti le persone fisiche e giuridiche, gli enti di qualunque genere, pubblico e privato, che abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio, a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato, a fronte dell'impegno di sostenere o finanziare l'attività della Fondazione, nella forma e nella misura concordata con il Consiglio.

L'ammissione di nuovi Aderenti è deliberata dal Consiglio, su richiesta dell'aspirante Aderente, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri. La deliberazione del Consiglio è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Aderenti. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio non è tenuto a motivare eventuali deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione, né è previsto che – sempre su istanza dell'interessato – un altro organo della Fondazione possa pronunciarsi sulla deliberazione di rigetto.

Per gravi motivi connessi all'insorgere di un forte pregiudizio per il proficuo svolgimento dell'attività istituzionale, il Consiglio, previa contestazione in contraddittorio con l'interessato, può revocare la qualifica di Aderente col voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri, senza che l'ex-Aderente sia esonerato dal proseguire o effettuare nei confronti della Fondazione la prestazione o la parte di essa non ancora adempiuta.

I Partecipanti esercitano le prerogative di nomina e di vigilanza previste dal presente Statuto.

6. Organi della Fondazione

Sono organi essenziali della Fondazione: il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente, il Comitato Direttivo e l'Organo di controllo.

Sono organi eventuali, costituiti con deliberazione del Consiglio: il Presidente ed i Consiglieri Onorari, il Tesoriere, il Segretario il Direttore Scientifico, il Collegio Scientifico, il Comitato d'Onore e il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche della Fondazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese nei limiti fissati dalla legge.

7. Consiglio

Nei termini e nelle forme meglio fissati dagli Articoli del presente Statuto, competono al Consiglio i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio delibera:

- (a) l'approvazione delle proposte di modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- (b) le determinazioni sull'imputazione e sull'impiego dei beni e dei diritti ricompresi nel Fondo di Dotazione in osservanza dei limiti di legge;
- (c) l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti;
- (d) la nomina di nuovi Consiglieri, allorché il Partecipante che vi abbia diritto non vi provveda;
- (e) la nomina e la revoca del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri del Comitato Direttivo, di eventuali procuratori della Fondazione per singoli o più atti, nonché del Presidente Onorario e di uno o più Consiglieri Onorari;
- (f) la nomina e la revoca dell'Organo di controllo e quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (g) la dichiarazione di revoca o decadenza dei propri membri, nei casi previsti dal presente statuto o dalla legge;
- (h) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- (i) l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi, nonché dell'eventuale bilancio sociale;
- (j) la definizione dei poteri massimi di spesa e delle altre deleghe conferite al Comitato Direttivo;
- (k) la definizione delle linee programmatiche e di indirizzo della Fondazione, anche relativamente alle eventuali erogazioni;

- (l) l'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione, compresa l'accettazione di lasciti ed eredità, in questo caso sempre e solo con beneficio d'inventario;
- (m) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- (n) la deliberazione sulle altre questioni rimesse dal Comitato Direttivo o non espressamente demandate ad altro organo della Fondazione.

8. Composizione del Consiglio

La Fondazione è retta da un Consiglio, costituito da un minimo di cinque (5) Consiglieri a un massimo di nove (9) Consiglieri, in funzione del numero dei Partecipanti. In particolare:

- (a) l'Associazione CAF ETS di Milano designerà cinque Consiglieri; e
- (b) ciascun Partecipante designerà un Consigliere.

Qualora il Partecipante tenuto alla nomina non provvedesse entro un mese dalla richiesta, provvederà in sua vece, per cooptazione, il Consiglio.

I Consiglieri durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno del loro mandato. Alla scadenza possono essere confermati.

Il Consigliere decade anticipatamente per impossibilità permanente o per dimissioni, ovvero se il soggetto che lo ha designato perde la qualifica di Aderente.

Per gravi motivi anche connessi all'insorgere di un forte pregiudizio per il proficuo svolgimento dell'attività istituzionale, un Consigliere può essere revocato, previa contestazione dell'addebito in contraddittorio, con deliberazione approvata dai due terzi degli altri Consiglieri in carica.

La nomina di ulteriori membri onorari ai sensi del successivo art. 15 è rimessa alla discrezionalità del Consiglio.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

L'assunzione della carica è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 148 comma 4 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza della Fondazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Le cariche sono gratuite, salvi i rimborsi delle spese nei soli limiti consentiti dalla legge.

9. Adunanze del Consiglio

Il Consiglio delibera in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, e ogni qual altra se ne ravvisi la necessità per iniziativa del Presidente, che lo

presiede e ne disciplina i lavori. La riunione del Consiglio può essere altresì provocata con mozione scritta recante le specifiche questioni da trattare ed approvata da almeno un quarto dei Consiglieri, ovvero con deliberazione motivata del Comitato d'Onore.

La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute sono comunicati ai Consiglieri per iscritto, con qualunque mezzo idoneo, anche telefax o posta elettronica, e con quattro giorni liberi di anticipo. Tuttavia, nei casi urgenti, il preavviso, anche semplicemente telefonico, può essere ridotto a 24 ore. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze è prescritta la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica. Il Consigliere in eventuale conflitto di interessi deve darne notizia e partecipa alla seduta, ma si astiene dalla votazione e non è computato ai fini del quorum deliberativo, così come non è computato il Consigliere eventualmente sospeso.

Alle adunanze possono essere ammessi anche eventuali terzi in grado di riferire sugli argomenti posti in discussione.

Il Consiglio si raduna presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, o <>.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche in più luoghi, tele collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi telecollegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le votazioni sono palesi, salvo diversa determinazione del Presidente o della maggioranza dei presenti, e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti, quando non diversamente prescritto dalla legge o dal presente statuto.

Delle adunanze viene redatto un sintetico processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, con l'annotazione degli argomenti discussi, delle deliberazioni e delle dichiarazioni dei membri del Consiglio che ne facciano richiesta.

10. Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i Consiglieri nominati dall'Associazione CAF ETS, ovvero, quando ciò non fosse possibile, fra gli altri Consiglieri. Il Presidente così nominato resterà in carica fino alla cessazione del Consiglio che lo ha eletto. Alla scadenza, potrà essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale attiva e passiva della Fondazione; firma gli atti; presiede gli organi collegiali, convocandone le adunanze, fissandone l'ordine del giorno e disciplinandone i lavori; promuove e cura l'attuazione delle deliberazioni; dirige gli uffici e il personale della Fondazione; esercita le altre prerogative delegategli dal Consiglio o dal Comitato Direttivo.

Nei casi urgenti, possibilmente sentiti altri Consiglieri, il Presidente compie gli atti necessari alla salvaguardia degli interessi della Fondazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio o del Comitato rispettivamente competenti.

11. Vicepresidente

Il Vicepresidente verrà eletto dal Consiglio fra i propri membri effettivi e resterà in carica fino alla cessazione del Consiglio che lo ha eletto. Alla scadenza, potrà essere riconfermato.

Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché le altre funzioni a lui delegate dal Consiglio, dal Comitato Direttivo ovvero dal Presidente medesimo.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio annotata nel Registro Nazionale del Terzo Settore, la rappresentanza legale spetta ordinariamente anche al Vicepresidente, in via disgiunta da Presidente ed a prescindere dalla assenza o impossibilità di questi.

In caso di impossibilità anche del Vicepresidente, in estremo subordine, le funzioni vicarie del Presidente saranno provvisoriamente svolte da un Consigliere designato dagli altri membri del Consiglio.

12. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero dispari di Consiglieri, non superiore a tre, designati dal Consiglio.

Il Comitato Direttivo:

- (a) istruisce ed attua le deliberazioni del Consiglio;
- (b) esercita i poteri di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione espressamente delegati dal Consiglio;
- (c) elabora i piani di attività e di impiego delle risorse della Fondazione, secondo le linee generali stabilite dal Consiglio; e
- (d) vigila sull'attività del Collegio Scientifico di cui nomina i componenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto e stabilisce le proprie regole di funzionamento, improntate a criteri di efficacia, flessibilità e speditezza, anche in deroga al procedimento collegiale di adozione delle deliberazioni e con ricorso alle comunicazioni e mozioni comunicate ed approvate per via telematica ed informatica.

Il Comitato può anche delegare a ciascuno dei propri componenti singoli affari o determinate aree di competenza, fra cui la direzione dell'attività della Fondazione, salvo esso non ritenga di affidare tale responsabilità ad un soggetto esterno.

Il Comitato, salvo diverso avviso del Consiglio, può nominare procuratori speciali e generali della Fondazione, *ad negotia e ad lites*.

Il Comitato riferisce dell'andamento della gestione della Fondazione ad ogni adunanza del Consiglio, ovvero prima, quando ve ne sia la necessità.

Su mozione scritta recante il nome del successore, il Consiglio, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, può revocare il Presidente ovvero uno o più membri del Comitato Direttivo.

13. Tesoriere, Segretario, Direttore Scientifico

Il Tesoriere, se nominato, sovrintende alla gestione del Patrimonio, nonché alla corretta rendicontazione delle entrate e delle uscite.

Il Segretario, se nominato, provvede agli adempimenti burocratici e di segreteria e redige i verbali degli organi collegiali, compresi i verbali delle adunanze del Consiglio. Esercita le altre funzioni esecutive eventualmente delegategli dal Consiglio e dal Comitato. Nell'eventualità in cui il Segretario non sia nominato, la redazione dei processi verbali delle adunanze è curata dal Presidente, anche tramite persona di propria fiducia.

Quando lo ritenga opportuno, il Comitato Direttivo può affidare a uno o più dei propri componenti, ovvero a soggetti esterni di qualificata preparazione la direzione scientifica delle attività promosse dalla Fondazione. In questo caso, la deliberazione di nomina stabilisce poteri e prerogative del Direttore Scientifico.

14. Collegio Scientifico

Prevvia autorizzazione del Consiglio, il Comitato Direttivo, quando lo ritenga opportuno, può costituire un Collegio Scientifico, nominandone e revocandone discrezionalmente i componenti i quali, in ogni caso, decadono alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha eletti.

Il Collegio Scientifico è organo consultivo e propulsivo e formula al Comitato Direttivo proposte e pareri sull'attività scientifica della Fondazione.

Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione, salvo che il Comitato Direttivo non ritenga di affidarne la direzione ad altri. Le altre regole di funzionamento sono stabilite dal medesimo Collegio privilegiando criteri di efficacia, flessibilità e speditezza, anche in deroga al procedimento collegiale di adozione delle deliberazioni e con ricorso alle comunicazioni e mozioni comunicate ed approvate per via telematica ed informatica.

Salvo espressa autorizzazione del Comitato Direttivo, il Collegio Scientifico non dispone di poteri di spesa e non può impegnare la Fondazione verso i terzi.

15. Presidente e Consiglieri onorari

Il Consiglio può altresì eleggere un Presidente onorario e alcuni Consiglieri onorari, in numero complessivo non superiore alla metà dei membri effettivi, scelti fra i sostenitori della Fondazione, ovvero tra soggetti in grado di fornire alle discussioni del Consiglio un particolare contributo di esperienza nei settori istituzionali della Fondazione, ovvero relativamente all'amministrazione e alla gestione. I membri onorari partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo non vincolante.

Anche i membri onorari decadono con il Consiglio che li ha eletti, salvo revoca anticipata, rimessa al discrezionale volere del Consiglio. Alla scadenza possono essere confermati.

16. Comitato d'Onore

Il Comitato d'Onore è un organo di rappresentanza onorifica costituito allorché il Consiglio ne ravvisi l'opportunità. In questo caso, ne fanno parte i Partecipanti, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che non siano già Consiglieri, nonché le altre persone discrezionalmente designate dal Consiglio, in ragione dei loro meriti nei campi d'intervento della Fondazione.

Il Comitato d'Onore viene rinnovato da ogni Consiglio, all'atto del proprio insediamento, salva la facoltà di conferma dei membri precedenti.

Il bilancio consuntivo annuale è comunicato ai membri del Comitato d'Onore i quali, senza intralcio per l'attività istituzionale, possono chiedere di esaminare i documenti e gli atti della Fondazione.

I singoli membri del Comitato d'Onore possono trasmettere al Consiglio pareri e raccomandazioni non vincolanti, anche con riferimento ai criteri di gestione ovvero a singole operazioni o determinazioni.

Anche per adesione progressiva ad una mozione individuale scritta, la maggioranza dei membri del Comitato d'Onore può provocare la convocazione del Consiglio, qualora ne ravvisi motivi di particolare gravità.

17. Organo di Controllo

La Fondazione deve nominare un organo di controllo.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio.

L'organo di controllo della Fondazione può essere costituito dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso Collegio. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) ove sussistano i requisiti previsti dalla legge applicabile, può esercitare, su decisione del Consiglio, la funzione Revisione dei Conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia stato redatto in conformità ai requisiti previsti dalla legge applicabile. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 e del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18. Revisore dei Conti

Quando appaia opportuno o sia prescritto dalla legge applicabile, il Consiglio nomina un Revisore legale dei Conti fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, o una società di revisione legale in carica tre anni e confermabile alla scadenza, salvo che detta funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo.

Il Revisore dei Conti ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio ed esercita le funzioni di controllo contabile sulla Fondazione, riferendo al Consiglio le proprie valutazioni sul bilancio.

Sia ai casi di nomina facoltativa sia ai casi di nomina obbligatoria si applicano le disposizioni previste dall'art. 2477 c.c. e, in quanto compatibili, quelle in materia di s.p.a..

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati di cui all'art. 4.

19. Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere redatto secondo la modulistica prevista dalla legge.

Il bilancio sociale dovrà essere presentato ai Consiglieri entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio della Fondazione per l'approvazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Partecipanti, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

20. Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro degli Aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Il libro di cui alla lettera a) del comma 1 è tenuto a cura dell'organo di amministrazione; i libri di cui alla lettera b) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine, dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio con preavviso di almeno dieci giorni. L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il Partecipante può farsi assistere da un professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Partecipante che successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante non potrà trarre copia dei libri sociali.

21. Modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto

Le proposte di modificazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto potranno essere approvate dal Consiglio col voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica, espresso in due successive adunanze convocate con intervallo non inferiore ad un mese.

Le modificazioni dovranno essere iscritte al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 117/2017.

22. Liquidazione

La liquidazione volontaria per impossibilità di raggiungimento dello scopo dovrà essere approvata dal Consiglio col voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica, espresso in due successive adunanze convocate con intervallo non inferiore ad un mese.

La delibera potrà prevedere la nomina di uno o più liquidatori che entreranno in carica con le dimissioni del Consiglio.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il saldo attivo della liquidazione sarà devoluto nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, a fini di solidarietà sociale ovvero ad altri enti analoghi rivestenti la qualifica di Enti del Terzo Settore.

Si applicano le disposizioni dell'art 9 del D.Lgs. 117/2017.

23. Rinvio alle norme

Per quanto non contemplato o non derogato dal presente Statuto, si osservano le norme relative agli Enti con personalità giuridica di diritto privato e agli Enti del Terzo Settore.

I rinvii operati al D.Lgs. 117/2017 si intendono estesi alle norme di attuazione, nonché alle successive integrazioni e modificazioni.

F.to ANNA PELLEGRINO